



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 26/20 DEL 6.7.2010

**Oggetto:** Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola). Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. (UPB S06.04.006 – CAP. SC06 0971 - SC06.0974). Direttive regionali.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l'attività delle aziende agricole, oltre ad essere soggetta agli ordinari rischi legati alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti, è stata sempre condizionata dalla presenza dei naturali fenomeni atmosferici; quando tali fenomeni assumono carattere di eccezionalità, se non di vere e proprie calamità, possono divenire incontrollabili e recare tanti e tali danni all'azienda agricola da compromettere non solo i risultati economici di un'intera annata, ma talvolta anche l'esistenza dell'azienda stessa.

Pertanto, considerata l'importanza della produzione primaria per l'economia, garantire le produzioni del comparto agricolo contro il rischio di calamità naturali e di avversità atmosferiche eccezionali, è sempre stato e rimane un obiettivo preminente per gli ordinamenti giuridici dei paesi sviluppati.

Anche per la Commissione europea, "la corretta gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo della Comunità"; infatti ammette, tra gli strumenti di gestione dei rischi, anche il ricorso agli aiuti di Stato per ovviare ai danni derivanti da calamità naturali, da eventi eccezionali, da avversità atmosferiche, da epizootie e da fitopatie, nel rispetto degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Inoltre, per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi la Commissione evidenzia l'opportunità di incoraggiare gli agricoltori a sottoscrivere un'assicurazione, prevedendo una riduzione degli indennizzi per le avverse condizioni atmosferiche agli agricoltori che non abbiano assicurato i loro prodotti.

Il principio, enunciato nei vigenti Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, è rimarcato e disciplinato dall'articolo 11, punto 8 del regolamento 1857/2006, che prevede, a partire dal 1° gennaio 2010, una riduzione del 50% sulla compensazione offerta per le perdite dovute ad



avversità atmosferiche, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione.

Le misure di intervento sull'assicurazione agevolata dei rischi agricoli, fino ad oggi attuate attraverso i tre Consorzi di difesa delle produzioni intensive operanti in Sardegna, sono state finanziate, per la parte di competenza statale dal Fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche, per la parte regionale dagli stanziamenti disposti, anno per anno, dal bilancio regionale di previsione della spesa, in virtù dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 28/5 del 4 luglio 2000 (aiuto N. 554/2009) e n. 25/35 del 3. 7.2007 (aiuto N. XA 361/2007).

A partire dal 1° gennaio 2010, alle predette fonti di finanziamento nazionale e regionale, si aggiungono due nuove fonti di finanziamento di livello comunitario, una derivante dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, la cui applicazione è disciplinata, a livello nazionale, dall'articolo 11 del D.M. 29.7.2009 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, l'altra dall'OCM vino di cui al regolamento n. 1234/2007.

Per chiarezza, si riassumono di seguito le opportunità assicurative di cui dispongono gli agricoltori per la copertura dei rischi aziendali derivanti dalle avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 102/2004, a partire dalla corrente campagna agraria:

- assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 73/2009, alle condizioni stabilite dall'articolo 70 del medesimo regolamento. L'intensità dell'aiuto erogabile con le risorse stanziato dal regolamento n. 73/2009 non può superare il 65% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione su polizze che coprano una perdita superiore al 30% della produzione media annua di un agricoltore;
- assicurazione dei raccolti di uva da vino ai sensi dell'articolo 103-uncies del regolamento (CE) n. 1234/2007. L'intensità dell'aiuto erogabile con le risorse stanziato dal regolamento n. 1234/2007, non può superare l'80% della spesa per il pagamento dei premi di assicurazione su polizze che coprano una perdita superiore al 30% della produzione media annua di un agricoltore, e il 50% per le polizze senza soglia;
- assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, ai sensi del Capo I del D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche;



- assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 8/98, alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 16 del regolamento (CE) 1857/2006.

Gli aiuti previsti dalle norme comunitarie e gli aiuti nazionali sono erogati dal MIPAAF: per il calcolo della spesa premio ammissibile a contributo pubblico, il Ministero applica ai valori assicurati indicati nelle polizze i parametri contributivi, determinati dall'ISMEA, secondo le procedure indicate nel Piano assicurativo annuale.

Le innovazioni introdotte dai precitati regolamenti comunitari e l'evoluzione del panorama assicurativo agricolo che vede ampliata in misura significativa la gamma di prodotti e rischi ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, rende indispensabile revisionare e innovare anche le vigenti direttive regionali che disciplinano gli aiuti concedibili con risorse regionali, armonizzandole con la normativa comunitaria e nazionale predette.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta di approvare le nuove direttive regionali concernenti l'assicurazione agricola agevolata allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 28/5 del 4 luglio 2000 (aiuto N. 554/2009) e n. 25/35 del 3.7.2007 (aiuto N. XA 361/2007).

L'onere relativo all'anno 2010 graverà sugli stanziamenti iscritti nei capitoli SC06 0971 e SC06 0974 – UPB S06.04.006 del bilancio regionale 2010.

Evidenziando che l'intervento di cui alle allegate direttive rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dagli articoli 12 e 16 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore fa presente che l'aiuto non è soggetto a notifica e che potrà essere applicato nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 16, paragrafo 2 e dall'articolo 20 del medesimo regolamento, a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità,

#### **DELIBERA**

di approvare le nuove direttive regionali concernenti l'assicurazione agricola agevolata allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



le direttive allegate alla presente deliberazione sostituiscono integralmente le direttive di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 28/5 del 4 luglio 2000 (aiuto N. 554/2009) e n. 25/35 del 3.7.2007 (aiuto N. XA 361/2007).

L'intervento di cui alle allegate direttive rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dagli articoli 12 e 16 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, pertanto l'aiuto non è soggetto a notifica e potrà essere applicato nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 16, paragrafo 2 e dall'articolo 20 del medesimo regolamento, a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

Gli aiuti di cui alla presente deliberazione hanno durata fino al 31.12.2013.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare previsto dall'articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, così come integrato e modificato dall'articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Vicepresidente**

Sebastiano Sannitu